

Nicoletta Zorzi

Dottore Commercialista

Revisore contabile

COMUNE DI CALDES

Provincia di Trento

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DELLO SCHEMA DELLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL

**DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE**

2021-2023

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SULLA PROPOSTA DELLO SCHEMA NELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023

L'organo di revisione del Comune di Caldes nella persona della dott.ssa Nicoletta Zorzi,

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 04/03/2021 di approvazione dello schema della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, da presentare all'Organo Consiliare.

Preso atto che il DUP:

- È lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- Costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

Tenuto conto che:

- a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:
 - al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."
 - al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";
- b) l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 prevede: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quelle del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo Documento Unico di Programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e

successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015;

- c) il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di Previsione. Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”;
- d) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”;
- e) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il D.U.P. presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l’elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell’aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che:

- Il documento unico di programmazione è caratterizzato da una identificazione del suo contenuto minimo, identificazione contenuta all’interno del principio contabile sulla programmazione;
- Mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di

- attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel Dup;
- Tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del D.U.P. da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;
 - L' invio al sottoscritto revisore della documentazione è avvenuta in data 23/09/2020;

Esprime parere favorevole

sullo schema di Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2022-2023 che si configura come D.U.P. Definitivo e coerente con le linee programmatiche di mandato.

Caldes, lì 09/03/2021

Il Revisore dei conti

dott.ssa Nicoletta Zorzi

